

network

enterprise europe

Unioncamere
Emilia-Romagna



STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE DOGANALE

Pier Paolo Ghetti

In cosa consiste la “pianificazione doganale”? Quali obiettivi persegue?

La pianificazione doganale è un’attività di analisi strategica dei flussi internazionali dell’impresa, condotta allo scopo di individuare spazi utili per intervenire sulla riduzione dei costi doganali sostenuti.

Gli obiettivi che tale analisi si prefigge consistono nella:

- Riduzione dell’impatto daziario aggregato (intervenedo sulle variabili che incidono sulla determinazione del dazio), *ovvero*
- Riduzione dei costi doganali sostenuti dall’impresa in senso lato, ovvero per la gestione delle operazioni doganali (intervenedo sulle variabili che incidono sulle *operation* doganali in termini di costi di gestione, efficienza, ecc.).

Perché è importante governare le operazioni doganali?

Di frequente, la gestione delle operazioni doganali è demandata allo spedizioniere doganale, essendo questi deputato alla presentazione della dichiarazione doganale, all’espletamento delle relative formalità, nonché alla gestione dei rapporti con gli uffici doganali.

Tale circostanza spesso porta a sottovalutare la necessità di esercitare un controllo sulle operazioni doganali direttamente dagli operatori aziendali, nell’errata convinzione che quanto avviene “in dogana” non abbia attinenza con i processi aziendali.

Al contrario, simile controllo, ove esercitato, consente di aumentare il livello di consapevolezza della gestione delle operazioni, permettendo sia di correggere/evitare **errori** ma anche di individuare **opportunità** di risparmio/incremento dell’efficienza delle operazioni stesse.

Quali sono le variabili che incidono sulla determinazione dei dazi?

La determinazione dei dazi dovuti all'atto dell'importazione è svolta in funzione di quattro elementi:

- la **qualità** (o **classificazione**) di un bene, in funzione della quale viene determinata l'aliquota daziaria applicata;
- la **quantità** ed il **valore** che, a seconda del tipo di dazio cui un bene è soggetto, determinano la base imponibile del dazio applicabile;
- l'**origine**, distinta tra origine non preferenziale ed origine preferenziale, che determinano, rispettivamente, l'applicazione di eventuali aggravii o riduzioni del carico daziario all'importazione.

Per **qualità** (o **classificazione**) ai fini doganali si intende il codice merceologico attribuibile ad un determinato prodotto. Tali «codici» (più propriamente voci e sottovoci) sono in buona parte condivisi a livello mondiale: a fronte della sottoscrizione della Convenzione sul Sistema Armonizzato del 14 giugno 1983, infatti, vari Paesi si sono vincolati all'utilizzo di una codifica comune, a partire dal quale elaborare i rispettivi codici nazionali.

L'attribuzione di un determinato codice non è sempre lineare e deve essere svolta in ossequio a precise regole interpretative.

Mentre la determinazione della **quantità** di un bene è immediata (derivando dalle operazioni di pesatura), la determinazione del **valore** delle merci presenta notevole complessità.

Nella generalità dei casi, essa è determinata in base al criterio del "valore di transazione" (e corrisponde al "prezzo pagato o da pagare") ma, al ricorrere di determinati presupposti, si rende necessaria l'applicazione di criteri alternativi.

Inoltre, laddove sia applicato il criterio del "valore di transazione", nella maggior parte dei casi, esso costituirà solo una base di partenza per il calcolo del valore doganale poiché ad esso dovranno essere aggiunti o sottratti specifici elementi.

Quanto all'**origine**, si distingue tra **origine non preferenziale** ed **origine preferenziale**. Esse hanno diverse funzioni: la prima, deve essere determinata per ciascun bene importato o esportato e fornisce un'informazione (quella, essenzialmente, del luogo di produzione del bene). L'origine non preferenziale determina, in alcuni casi, l'applicazione di aggravii delle consuete aliquote daziarie. Tipico esempio è costituito dai c.d. dazi antidumping, ovvero dazi istituiti al fine di contrastare pratiche commerciali basate sull'applicazione di prezzi notevolmente inferiori a quelli correnti ovvero inferiori al costo di produzione.

La seconda, invece, laddove attribuibile ad un prodotto, ha conseguenze squisitamente tributarie, poiché determina l'eventuale attribuzione di riduzioni daziarie. Essa può essere attribuita ad un bene in funzione, alternativamente, di previsioni normative comunitarie (c.d. "sistema delle preferenze generalizzate") ovvero in base a reciproche concessioni pattuite tra Stati (c.d. "Accordi bilaterali").

Cosa si intende per “classificazione doganale” di un prodotto importato nell’UE?

Per “classificazione doganale” di un prodotto si intende la “voce doganale”, estratta dalla “nomenclatura combinata” (NC) dell’Unione Europea, attribuibile al prodotto in base ad un corretto procedimento di classificazione.

La NC consiste in un insieme di codici (voci e sottovoci), ripartiti in Sezioni e Capitoli, cui è associata una designazione, vale a dire una descrizione del prodotto stesso (es. alla voce 2106 corrisponde la designazione *Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove*).

La NC è contenuta nel Reg. n. 2658 del 1987 che istituisce la Tariffa Doganale Comune (TDC). In particolare, la NC è contenuta nell’Allegato del citato Regolamento, aggiornato annualmente.

La TDC è stata redatta sulla scorta della Convenzione sul Sistema Armonizzato che ha istituito un insieme di codici (voci doganali) applicati da tutti i Paesi aderenti alla Convenzione stessa.

Per ogni voce (o sottovoce) NC, la TDC stabilisce il dazio applicabile in importazione nell’Unione Europea.

Oltre alla TDC, è istituita anche la TARIC (Tariffa integrata comunitaria) che contiene, in relazione ad ogni voce/sottovoce, NC, la raccolta delle disposizioni, degli obblighi e della fiscalità cui sono assoggettate le merci all’introduzione sul territorio doganale della Comunità.

La Taric è consultabile on line: <https://aidaonline7.agenziadogane.it/nsitaric/index.html>.

In che modo posso classificare i miei prodotti? Di quali strumenti mi posso avvalere?

Il processo di classificazione di un prodotto prende le mosse dalla analisi del prodotto stesso, volta ad individuarne le caratteristiche oggettive a partire dalle quali, è possibile identificare la voce doganale riferibile al prodotto, tenendo conto delle seguenti **fonti legalmente vincolanti**:

- Il testo delle voci della TDC;
- Le note premesse alle sezioni ed ai capitoli della TDC;
- Le sei Regole interpretative generali, stabilite dalla Convenzione sul Sistema Armonizzato e recepite dalla TDC¹.

¹ Tali regole, dettate dal Reg. (CEE) n. 2658 del 1987, prevedono che: “La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2.

a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

Inoltre, sebbene si tratti di **fonti non legalmente vincolanti**, le seguenti fonti possono fornire valido supporto nel processo di classificazione:

- Note esplicative del Sistema Armonizzato;
- Note esplicative della Nomenclatura Combinata;
- sentenze della Corte di Giustizia;
- precedenti di classificazione / pareri di classifica.

Inoltre, nei casi dubbi, l'operatore potrà ricorrere all'istituto dell'Informazione Tariffaria Vincolante (art. 6-12, Reg. n. 2913 del 1992): si tratta di pareri rilasciati dalle Autorità doganali degli Stati Membri, su istanza degli operatori, dove queste ultime stabiliscono la classifica doganale del prodotto oggetto dell'istanza.

Tali decisioni vincolano tutte le Autorità doganali dell'Unione europea a riconoscere al titolare indicato dell'ITV la classificazione doganale attribuita allo specifico prodotto oggetto dell'ITV stessa.

Il processo di classificazione può essere riassunto in base al seguente schema:

3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;

b) i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;

c) nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

5. Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:

a) gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale;

b) con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi (1) che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.

6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili".



Cosa si intende per “origine doganale” di un prodotto?

In diritto doganale si distingue tra origine preferenziale e origine non preferenziale.

I due concetti convivono in questi termini: per ciascun bene oggetto di dichiarazione doganale è necessario determinarne l’origine non preferenziale.

L’**origine non preferenziale** ha la funzione di consentire l’applicazione di misure di politica economica, quali dazi antidumping e restituzioni. Inoltre, essa è posta alla base della determinazione del “Made in” dei prodotti comunitari.

L’**origine preferenziale**, invece, può essere attribuita ad un bene – al quale sia comunque riferibile un’origine non preferenziale – solo a determinate condizioni ed è utile al fine di stabilire se un prodotto può fruire o meno di agevolazioni daziarie all’importazione.

Come si determina l’origine non preferenziale di un prodotto?

Le regole sull’origine non preferenziale prevedono che, una merce - alla cui produzione abbiano contribuito due o più Paesi - sia originaria del Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, purché si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Per **trasformazione sostanziale** si intende la trasformazione che, in linea generale, apporti alle componenti che intervengono nel processo una modificazione in termini fisico-tecnici, oggettivamente rilevabile.

In termini generali, il prodotto finito dovrà avere peculiarità distinte da quelle dei componenti che sono stati impiegati nel processo di lavorazione.

Qualora l’ultima lavorazione di un prodotto, costituito da componenti originarie di due o più Paesi, non sia qualificabile come sostanziale, occorre fare riferimento alla lavorazione precedente risalendo indietro nella *supply chain* e individuando in quale Paese sia avvenuta la trasformazione effettivamente sostanziale.

Nel caso in cui il richiamato criterio della trasformazione sostanziale non sia riconducibile ad alcuna delle lavorazioni succedutesi nelle varie fasi di produzione, l’origine sarà quella del Paese che ha contribuito con la maggior parte dei materiali.

Occorre precisare che la Convenzione di Kyoto, riguardante la semplificazione e armonizzazione dei sistemi doganali (adottata nel 1973 e successivamente rivista), ha stabilito che il criterio dell’ultima trasformazione sostanziale possa essere espresso mediante:

- la regola del cambiamento della voce tariffaria, corredata di un elenco di eccezioni; e/o

- un elenco di operazioni di trasformazione o lavorazione che conferiscono o meno, alle merci che vi sono sottoposte, l'origine del Paese in cui vengono effettuate; e/o
- la regola della percentuale ad valorem, che può riguardare il valore dei prodotti utilizzati ovvero la percentuale di valore aggiunto dal processo di lavorazione.

Inoltre, in relazione ai prodotti e alle lavorazioni non menzionati negli allegati 10 e 11 del Reg. n. 2454/93 è previsto che l'origine non preferenziale sia determinata sulla base della posizione assunta dall'Unione europea all'interno del Programma di armonizzazione delle regole di origine non preferenziale ("Harmonization Work Program", di seguito "HWP") organizzato in ottemperanza al "WTO Agreement on Rules of origin", ancorché tali regole non siano normativamente vincolanti.

Come si determina l'origine preferenziale di un prodotto?

L'**origine preferenziale** è definita in ossequio alle regole previste:

- a) per i beni originari da paesi "SPG", dalle previsioni di cui agli artt. da 66 a 89 e dagli Allegati 13 bis del Reg. n. 2454 del 1993; oppure
- b) per i beni originari di altri paesi terzi, dalle previsioni (generalmente apposte nei protocolli) dei vari Accordi di libero scambio sottoscritti dall'Unione Europea.

Le regole di origine preferenziale individuate nelle varie disposizioni/Accordi, ancorché analoghe a quelle in materia di origine non preferenziale, differiscono da queste e sono generalmente più stringenti. Inoltre, a seconda dell'accordo sottoscritto, esse possono riguardare solo alcune categorie di prodotti.

La funzione dell'origine preferenziale è quella di determinare l'eventuale fruizione di riduzioni ovvero esenzioni daziarie all'atto dell'importazione.

Il trattamento preferenziale può essere concesso unilateralmente dall'Unione Europea (Paesi SPG, Paesi e territori d'oltremare PTOM, Ceuta e Melilla) ovvero avere carattere di reciprocità, in conformità al contenuto dell'accordo stipulato tra l'Unione europea e diversi Paesi terzi. In quest'ultimo caso, l'esenzione o la riduzione daziaria spetteranno sia per i prodotti originari dei Paesi terzi accordatari importati in UE che per i prodotti originari dell'Unione europea importati in detti Paesi accordatari.

Ogni accordo che regola l'origine preferenziale stabilisce - in relazione a ciascun prodotto individuato in base alla nomenclatura combinata - le lavorazioni o trasformazione che il prodotto finito deve subire per ottenere l'origine preferenziale in un particolare Stato (le cd lavorazioni sufficienti a conferire l'origine preferenziale).

Le regole di lavorazione sono riconducibili essenzialmente a tre tipologie:

- cambio della voce tariffaria delle materie prime non originarie utilizzate (il cd. salto tariffario), ossia la fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto finito;
- criterio del valore, ossia la fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- effettuazione di lavorazioni specifiche, per alcune tipologie di merci i diversi protocolli rimandano a un elenco di lavorazioni o trasformazioni specifiche cui devono essere

sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere di prodotto originario.

È, poi, previsto un elenco di lavorazioni insufficienti, ossia che in nessun caso attribuiscono l'origine preferenziale a un prodotto. Tra le lavorazioni insufficienti sono incluse per esempio: l'assemblaggio di parti allo scopo di realizzare il prodotto finito; lo smontaggio di prodotti in parti; l'apposizione di marchi, etichette o altri segni distintivi; la scomposizione o la composizione di confezioni; le operazioni di inserimento in casse o scatole e ogni altra operazione di imballaggio.

Inoltre, il trattamento preferenziale è, generalmente, subordinato a una condizione cautelativa intesa ad assicurare l'integrità e l'identità dei prodotti originari. Tale condizione impone che i prodotti originari del Paese accordatario siano trasportati direttamente a destinazione senza l'attraversamento di altri Paesi, salvo che le soste in altri Paesi siano effettuate sotto la sorveglianza delle Autorità doganali, esclusivamente per eseguire trasbordi od operazioni di mero carico e scarico.

Come si determina il valore doganale di un bene?

Il valore doganale dei beni in importazione è generalmente determinato in base al criterio del valore di transazione e corrisponde al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione nel paese di importazione.

A tale valore devono essere aggiunti ovvero sottratti specifici elementi, individuati dal legislatore comunitario.

In particolare, devono essere aggiunti:

- commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;
- costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;
- materie, componenti, parti ed elementi simili incorporati nelle merci importate;
- utensili, matrici, stampi ed oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate;
- lavori d'ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci importate;
- corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare;
- le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e
- le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate, fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità

Devono, invece, essere sottratti:

- spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità;
- spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione, sulle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;
- gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate;

- spese relative al diritto di riproduzione nella Comunità delle merci importate;
- commissioni d'acquisto

Laddove il criterio del valore di transazione non possa trovare applicazione, è necessario ricorrere a metodi di determinazione c.d. alternativi, nell'ordine che segue:

- i. valore di transazione di merci identiche;
- ii. valore di transazione di merci similari;
- iii. valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite nella Comunità delle merci importate o di merci identiche o similari importate nel quantitativo complessivo maggiore, effettuate a persone non legate ai venditori;
- iv. valore calcolato.

Cosa si intende per Regimi doganali speciali?

Per regimi doganali speciali si intende un regime doganale diverso dai regimi doganali definitivi, vale a dire l'importazione (*rectius* immissione in libera pratica) e l'esportazione.

Di seguito, una breve descrizione dei principali regimi doganali speciali:

- Il **transito comunitario**: tale regime sospensivo consente ai beni vincolati allo stesso di attraversare fisicamente il territorio comunitario senza essere sottoposti al prelievo daziario;
- Il **deposito doganale**: è un regime economico sospensivo che permette di detenere, senza pagamento dei dazi e della fiscalità interna, anche in deroga alle misure di politica commerciale, merce non comunitaria all'interno dell'UE e di sottoporli alle c.d. manipolazioni usuali. La normativa comunitaria prevede diverse tipologie di deposito, essenzialmente distinguibili tra depositi privati (abilitati alla detenzione delle sole merci di proprietà del depositario autorizzato) e pubblici (abilitati alla detenzione di merce di soggetti terzi rispetto al depositario autorizzato);
- Il **perfezionamento attivo e passivo**: tali regimi economico sospensivi (in realtà, solo il TPA è sospensivo) consentono di importare/esportare temporaneamente merci terze/comunitarie ai fini della lavorazione, per essere successivamente riesportare/reimportate sotto forma di prodotti compensatori.
- La **trasformazione sotto controllo doganale**: consente di introdurre un bene nel territorio comunitario senza assoggettarlo al pagamento dei dazi all'importazione e alle misure di politica commerciale e di sottoporlo a trasformazioni nel territorio doganale dell'Unione Europea. Verranno sottoposti al prelievo daziario i beni ottenuti a partire dalle trasformazioni in parola.

In cosa consistono e che vantaggi consentono di ottenere le procedure semplificate?

La normativa doganale comunitaria disciplina specifici istituti, cui ci si riferisce con il termine “procedure semplificate”, volti a semplificare le formalità doganali in determinate situazioni. Di seguito, una sintetica descrizione degli istituti in parola:

Dichiarazione incompleta

Tale procedura consente di presentare, previa autorizzazione, la dichiarazione doganale senza l’indicazione di alcune informazioni (es. valore) e senza allegare i documenti giustificativi generalmente previsti. Ciò è ritenuto accettabile a condizione che entro trenta giorni sia presentata in dogana la dichiarazione sostitutiva o complementare. Tale termine può essere prorogato dall’Amministrazione doganale su richiesta della parte.

È previsto tuttavia il seguente contenuto minimo:

- identità ed estremi del dichiarante
- sottoscrizione del dichiarante
- destinazione doganale
- identificazione della merce
- elementi per determinare il valore

Nel termine previsto, i dati non dichiarati al momento dell’effettuazione dell’operazione, dovranno essere integrati mediante comunicazione all’ufficio competente.

Tale dichiarazione può essere utilizzata per tutti i regimi doganali.

Dichiarazione semplificata

Tale istituto consente ai soggetti autorizzati di presentare la dichiarazione doganale su di un documento commerciale, amministrativo, accompagnato da una dichiarazione semplificata dalla quale si evincano almeno gli elementi per identificare la merce ed il regime doganale al quale si intende vincolarla.

E' utilizzabile per tutti i regimi ed è concessa di norma dietro presentazione di una garanzia, atta a tutelare i diritti gravanti sulla merce.

Procedura di domiciliazione

Tale autorizzazione consente al titolare di non presentare in dogana le merci e la relativa dichiarazione in ossequio alle disposizioni che imporrebbero tale passaggio, potendo vincolare la merce ad un regime doganale nei propri locali, in modo che la documentazione venga presentata all'Ufficio doganale solo successivamente attraverso supporto cartaceo o per via telematica.

L'autorizzazione viene concessa (dalla autorità doganale competente per territorio) a qualsiasi persona fisica e giuridica che ne abbia i requisiti (quali ad esempio l'affidabilità finanziaria, l'abitudine ad esportare etc.)

E' necessario che il soggetto autorizzato specifichi le destinazioni doganali per le quali si vuole essere autorizzati e il tipo di merce oggetto dell'autorizzazione (alcune peraltro possono essere escluse per la loro particolare natura).

In tutti i casi di domiciliazione l'autorità doganale redige un vero e proprio disciplinare di servizio, nel quale è regolamentata la procedura, gli oneri dell'operatore, la tempistica per procedere a tutte le eventuali visite da parte della dogana e in generale l'iter procedurale.

Procedura:

- 1) la ditta beneficiaria deve preavvisare la dogana competente prima di effettuare la spedizione o prima di rimuovere i sigilli sul trasporto proveniente dall'estero per consentire all'autorità doganale di effettuare gli eventuali controlli fisici;
- 2) registrazione dell'operazione in appositi registri, vidimati dalla dogana;
- 3) dichiarazione presentata in dogana entro 3 giorni per la registrazione nei propri registri;
- 4) scritture contabili sottoposte a controlli a campione.

La procedura di domiciliazione è utilizzabile per tutti i regimi doganali.

Cos'è l'Esportatore autorizzato? Che vantaggi comporta?

La prova dell'origine preferenziale – e, cioè, il titolo a fronte del quale un operatore può fruire dei vantaggi daziari all'importazione connessi all'origine preferenziale di un determinato prodotto – può essere costituita da: un certificato di origine (EUR 1) rilasciato dalla Dogana su richiesta dell'operatore *ovvero* da una dichiarazione su fattura apposta dal cedente/esportatore.

La dichiarazione su fattura può essere apposta da qualsiasi soggetto per beni di valore unitario fino a 6.000 Euro.

Per importi superiori, tale dichiarazione può essere resa solo da soggetti autorizzati, ovvero gli esportatori autorizzati.

L'esportatore autorizzato è dunque un soggetto (persona fisica o giuridica) autorizzato dalla Dogana a attestare l'origine preferenziale dei prodotti esportati su fattura, a prescindere dal valore della merce esportata (Reg. 1207 del 2001 e ss. modifiche).

La concessione dello status è comunque subordinata alla verifica da parte dell'autorità doganale delle garanzie offerte dall'operatore economico nella determinazione dell'origine dei prodotti esportati. Essenzialmente l'operatore economico dovrà dotarsi di una procedura industriale per la valutazione dell'origine dei prodotti che permetta di scongiurare l'ipotesi che un prodotto venga qualificato come di origine comunitaria in assenza della documentazione necessaria a provarlo.

Cos'è l'Operatore Economico Autorizzato?

La certificazione AEO è una “patente di affidabilità” attribuita dall'Autorità doganale agli operatori meritevoli.

Sono previste tre tipologie di certificati AEO:

1. **AEOC** (Customs): semplificazioni doganali;
2. **AEOS** (Security): sicurezza;
3. **AEOF** (Full): semplificazioni doganali e sicurezza.

Lo status di AEO è riconosciuto a seguito di un audit condotto dall'Agenzia delle Dogane, volto ad appurare la sussistenza dei requisiti di affidabilità da parte del richiedente.

La verifica volta ad accertare che il richiedente possa garantire:

- il rispetto delle disposizioni doganali;
- l'appropriatezza dei sistemi contabili in uso;
- la solvibilità finanziaria.

Inoltre, per il riconoscimento dello status di AEO/sicurezza si deve dimostrare il rispetto dei requisiti di sicurezza nei locali aziendali.

Il riconoscimento dello status di AEO consente, agli operatori economici di avvalersi di vantaggi ed agevolazioni, dirette ed indirette, quali:

- Più facile accesso alle semplificazioni doganali (Procedure domiciliate, dichiarazione semplificata, status di spedite autorizzato, semplificazioni per il transito, ecc.);
- Facilitazioni per i controlli di sicurezza;
- Possibilità di preavvertire l'operatore in caso di selezione per il controllo (AEOS e AEOF);
- Riduzione della quantità di dati da fornire per la dichiarazione sommaria (AEOS e AEOF);
- Minori controlli fisici e documentali (tutti i tipi di AEO);
- Priorità di trattamento del carico, in caso di selezione per il controllo (tutti i tipi di AEO) (soggetto ad accordo con la dogana).
- Migliori relazioni con le autorità doganali (client coordinator);
- Maggiore velocità nelle spedizioni;
- Aumento della sicurezza e migliore comunicazione tra le parti della catena logistica;
- Diminuzione dei problemi legati alla sicurezza.